

	Allegato A) al n.18209 del Repertorio	
	n.14213 della Raccolta	
	Statuto	
	della "Fondazione BioERGotech ETS"	
	ART. 1	
	GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO	
	1.1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione BioERGotech ETS".	
	1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.	
	1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione BioERGotech ETS".	
	ART. 2	
	SEDE	
	2.1 La Fondazione ha sede in Taranto, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.	
	ART. 3	
	SCOPI E ATTIVITÀ	
	3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	

	svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti	
	attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Codice	
	del terzo Settore:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	d) formazione universitaria e post-universitaria;	
	e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	f) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo.	

	3.2 Più specificatamente la Fondazione potrà operare nei	
	seguenti ambiti:	
	1. Ricerca Scientifica e Innovazione	
	Sviluppo di Terapie Cellulari Avanzate: Promuovere progetti	
	di ricerca focalizzati sullo sviluppo di terapie innovative	
	per il trattamento di patologie.	
	Sviluppo di software, Algoritmi ed agenti AI: Progettare e	
	implementare soluzioni informatiche avanzate per supportare	
	la ricerca scientifica e velocizzare i processi di analisi e	
	interpretazione dei dati biometico.	
	Collaborazioni Internazionali: Stabilire partnership con	
	istituzioni accademiche e centri di ricerca di fama mondiale	
	per favorire lo scambio di conoscenze e tecnologie	
	all'avanguardia.	
	Medicina Personalizzata e Bioinformatica: Sviluppare	
	piattaforme bioinformatiche avanzate per l'analisi dei big	
	data biologici e implementare approcci di medicina	
	personalizzata basati sul profilo genetico e molecolare dei	
	pazienti	
	2. Formazione e Divulgazione Scientifica	
	Programmi di Alta Formazione: Organizzare corsi di laurea,	
	master e dottorati in biotecnologie e discipline correlate,	
	fornendo una solida formazione teorica e pratica agli	
	studenti.	
	Workshop e Seminari Tematici: Promuovere eventi formativi su	

	tematiche specifiche, come le nuove frontiere delle terapie	
	cellulari e le tecnologie omiche, coinvolgendo esperti del	
	settore.	
	Divulgazione Scientifica: Organizzare attività di	
	divulgazione per sensibilizzare il pubblico sulle	
	potenzialità delle biotecnologie, attraverso conferenze,	
	pubblicazioni e partecipazione a eventi scientifici.	
	Formazione Professionale Continua: Istituire programmi di	
	aggiornamento professionale e corsi specialistici per	
	ricercatori, medici e professionisti del settore	
	biotecnologico, garantendo una formazione continua sulle	
	tecnologie emergenti.	
	3. Sviluppo Tecnologico e Trasferimento di Conoscenze	
	Laboratori di Ricerca Applicata: Istituire laboratori	
	dedicati allo sviluppo di applicazioni biotecnologiche nei	
	settori biomedico, agroalimentare e ambientale.	
	Brevetti e Proprietà Intellettuale: Gestire le attività di	
	brevettazione e valorizzazione dei risultati della ricerca,	
	favorendo il trasferimento tecnologico verso l'industria.	
	Sviluppo di Prodotti e Servizi: Realizzare, commercializzare	
	e distribuire prodotti e servizi basati sulle tecnologie e	
	conoscenze sviluppate dalla Fondazione, incluso sviluppo di	
	software e soluzioni digitali per il settore biotecnologico.	
	4. Supporto alle Startup in Ambito Biotech	
	Incubatore di Startup Biotech: Creare un ecosistema	

	favorevole alla nascita e crescita di startup innovative nel	
	campo delle biotecnologie, offrendo spazi attrezzati,	
	laboratori e supporto gestionale	
	Finanziamenti e Grant per Startup: Fornire accesso a	
	finanziamenti, bandi di ricerca e fondi di venture capital	
	dedicati alle startup biotech.	
	Mentorship e Consulenza Strategica: Offrire supporto	
	specialistico per lo sviluppo di business plan, strategie di	
	mercato, aspetti regolatori e networking con investitori e	
	aziende del settore.	
	Accelerazione di Progetti Innovativi: Organizzare programmi	
	di accelerazione per startup, con percorsi formativi	
	intensivi, accesso a esperti e opportunità di collaborazione	
	con centri di ricerca e industrie.	
	Partecipazione al capitale: Detenere partecipazioni in	
	società di capitali derivanti da spin-off delle attività di	
	ricerca della Fondazione o in startup innovative che	
	perseguono obiettivi coerenti con quelli della Fondazione.	
	5. Collaborazioni e Reti di Ricerca	
	Consorzi di Ricerca: Partecipare a consorzi nazionali e	
	internazionali per progetti di ricerca collaborativa,	
	ampliando le opportunità di finanziamento e sviluppo.	
	Partnership con l'Industria: Stabilire accordi con aziende	
	del settore biotecnologico e farmaceutico per progetti di	
	ricerca e sviluppo congiunti.	

	Rete Clinica Integrata: Stabilire partnership strategiche	
	con ospedali e centri clinici per facilitare la ricerca	
	traslazionale e accelerare il trasferimento delle scoperte	
	dal laboratorio al paziente.	
	Collaborazioni Internazionali: promuovere iniziative e	
	facilitare la mobilità internazionale di ricercatori,	
	studenti e professionisti, anche mediante supporto in ambito	
	di immigrazione e visti, in collaborazione con consulenti	
	legali specializzati.	
	6. Sostenibilità e Responsabilità Sociale	
	Progetti Ambientali: Promuovere iniziative biotecnologiche	
	per la tutela dell'ambiente, come il biorisanamento e la	
	produzione sostenibile.	
	Educazione e Inclusione: Implementare programmi educativi	
	per le scuole e la comunità, promuovendo l'interesse per le	
	scienze e le carriere STEM tra i giovani.	
	7. Clinical Trials e Validazione Terapeutica	
	Sviluppo Studi Clinici: Promuovere e coordinare studi	
	clinici per la validazione di nuove terapie, dalla fase	
	preclinica alle diverse fasi di sperimentazione sull'uomo.	
	Monitoraggio e Sicurezza: Implementare sistemi avanzati di	
	monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei	
	trattamenti sperimentali, garantendo la massima tutela dei	
	pazienti coinvolti.	
	Gestione Dati Clinici: Sviluppare piattaforme integrate per	

	la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati clinici,	
	assicurando la massima qualità e affidabilità delle	
	informazioni.	
	Supporto Regolatorio: Fornire assistenza specialistica per	
	gli aspetti regolatori degli studi clinici, inclusa la	
	preparazione della documentazione per le autorità competenti	
	e i comitati etici.	
	Partnership con Contract Research Organizations (CRO):	
	Stabilire collaborazioni con CRO qualificate per ottimizzare	
	la gestione e l'esecuzione degli studi clinici multicentrici.	
	8.Servizi di supporto	
	Consulenza Scientifica e Tecnica: Offrire servizi di	
	consulenza specializzata a enti pubblici e privati nei	
	settori delle biotecnologie, della ricerca biomedica e della	
	salute:	
	Supporto all'Internazionalizzazione: Fornire assistenza a	
	ricercatori, professionisti e imprese per facilitare la	
	mobilità internazionale e l'accesso a mercati esteri, in	
	collaborazione con consulenti legali specializzati in	
	immigrazione diritto internazionale.	
	Valutazioni di Impatto: Condurre studi e analisi	
	sull'impatto sociale, economico e ambientale delle	
	innovazioni biotecnologiche e delle politiche di ricerca.	
	ART. 4	
	ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	

	4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle	
	di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali	
	rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
	ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.	
	4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali	
	ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al	
	Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	4.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione	
	potrà:	
	a) Realizzare, commercializzare e distribuire prodotti e	
	servizi basati sulle tecnologie e conoscenza sviluppate	
	dalla Fondazione;	
	b) Sviluppare, licenza e vendita di software e soluzioni	
	digitali per il settore biotecnologico;	
	c) Erogare servizi di consulenza e formazione a pagamento;	
	d) Organizzare eventi, congressi e workshop a pagamento;	
	e) Gestire laboratori e facilities di ricerca con accesso a	
	pagamento;	
	f) Valorizzare in termini commerciali brevetti e altre	
	proprietà intellettuali;	
	g) Costituire o partecipare in società di capitali, spin-off	
	e start up innovative.	
	ART. 5	

	PATRIMONIO	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:	
	A) dal fondo di dotazione:	
	- rappresentato dal fondo di dotazione iniziale di valore	
	pari ad Euro 30.000,00 (trentamila) e comunque non inferiore	
	a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;	
	- incrementabile successivamente mediante conferimenti in	
	denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità	
	impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai	
	Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con	
	espreso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati	
	dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni	
	compresi nello stesso fondo di dotazione;	
	B) dal fondo di gestione costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti	
	testamentari, che non siano espressamente destinati a	
	integrare il fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea,	

	dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o	
	privati;	
	- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o	
	immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili	
	di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma	
	effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza	
	espreso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle	
	secondarie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che	
	pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non	
	siano espressamente destinati al fondo di dotazione,	
	compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	ART. 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ciascun anno.	
	6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di	
	Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in	
	conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del	
	Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi	
	dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.	
	6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
	innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di	
	dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello	

	stesso per perdite, e solo per la differenza per il	
	potenziamento delle attività della fondazione o per	
	l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il	
	miglioramento della sua attività.	
	6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può	
	distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve	
	comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso	
	o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.	
	ART. 7	
	MEMBRI DELLA FONDAZIONE	
	7.1 I membri della Fondazione si dividono in:	
	– Fondatori;	
	– Partecipanti.	
	7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i	
	libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta	
	scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di	
	almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della	
	Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di	
	almeno un componente dell'organo amministrativo e	
	dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da	
	professionista di sua fiducia al quale potrà essere	
	richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il	
	membro che, successivamente all'esame dei libri sociali,	
	diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In	

	ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia	
	dei libri sociali.	
	ART. 8	
	FONDATORI	
	8.1 Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche o giuridiche,	
	pubbliche o private, che hanno sottoscritto l'atto	
	costitutivo. Possono divenire Fondatori, con deliberazione	
	adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo,	
	le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli	
	enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al	
	fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate nel	
	minimo dal Consiglio di Indirizza stesso.	
	ART. 9	
	PARTECIPANTI	
	9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le	
	persone giuridiche private che si impegnino a contribuire,	
	su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della	
	Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di	
	prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo	
	suscettibile di valutazione economica.	
	9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo	
	per il quale il contributo è stato regolarmente versato,	
	ovvero la prestazione regolarmente eseguita.	
	9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato	

	rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La	
	deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel	
	Libro dei Partecipanti.	
	9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si	
	pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla	
	domanda non accolta in occasione della sua successiva	
	convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.	
	ART. 10	
	DECADENZA E RECESSO	
	10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla	
	Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza	
	dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la	
	prestazione alla quale si erano impegnati.	
	10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la	
	decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:	
	– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	– apertura di procedure di liquidazione;	
	– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle	

	obbligazioni assunte.	
	10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.	
	10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi	
	previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno	
	quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.	
	ART. 11	
	ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE	
	11.1 Sono organi della Fondazione:	
	– il Consiglio d'Indirizzo;	
	– l'Assemblea di Partecipazione;	
	– il Consiglio di Amministrazione;	
	– l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale	
	dei Conti;	
	- Il Comitato Scientifico.	
	11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il	
	Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.	
	ART. 12	
	CONSIGLIO D'INDIRIZZO	
	12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.	
	12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i	
	programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di	
	Amministrazione e verifica i risultati complessivi della	
	gestione della medesima.	
	12.3 In particolare:	
	– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;	

	- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, e quello relativo	
	all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- determina il numero dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del	
	Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni	
	caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo,	
	anche monocratico;	
	- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei	
	Conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	e promuove l'azione di responsabilità;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità	
	di integrare le attività da svolgersi, in funzione	
	dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del	
	d.lgs. n. 117/2017;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e	
	la scissione della Fondazione;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o	
	dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".	

	12.4 Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su	
	richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi	
	idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.	
	12.5 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del	
	giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza	
	dalla prima.	
	12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od	
	impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in	
	alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano	
	di età.	
	12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto	
	apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio	
	medesimo e dal segretario.	
	ART. 13	
	DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO	
	13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in	
	prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.	
	13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è	
	validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.	
	13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono	

	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	ART. 14	
	ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9	
	del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di	
	Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita	
	da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta	
	all'anno.	
	14.2 L'Assemblea di Partecipazione:	
	- nomina alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	- formula pareri consultivi e proposte sulle attività,	
	programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati	
	ovvero da individuarsi.	
	14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria	
	iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi	
	membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	
	14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza	
	dalla prima.	

	14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od	
	impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in	
	alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano	
	di età.	
	14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è	
	redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il	
	Consiglio medesimo e dal segretario.	
	ART. 15	
	DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente,	
	in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei	
	Partecipanti.	
	13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	ART. 16	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre),	
	5 (cinque) o 7 (sette) membri, compreso il Presidente,	
	nominati come segue:	
	Con Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri,	
	2 (due) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26	

	quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma,	
	del Codice del Terzo settore, e 1 (uno) dai Partecipanti, ai	
	sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art.	
	26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;	
	Con Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque)	
	membri, 3 (tre) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi	
	dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26,	
	ultimo comma, del Codice del Terzo settore, e 2 (due) dai	
	Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come	
	richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo	
	settore;	
	Con Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette)	
	membri, 4 (quattro) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi	
	dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26,	
	ultimo comma, del Codice del Terzo settore, e 3 (tre) dai	
	Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come	
	richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo	
	settore.	
	16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi	
	restano in carica fino all'approvazione del bilancio al	
	terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere	
	rinominati.	
	16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa	
	a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto	
	dal Consiglio di Amministrazione stesso.	

	16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.	
	16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più	
	membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione	
	avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I	
	consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza	
	naturale del Consiglio di Amministrazione.	
	16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede	
	all'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed	
	efficienza.	
	16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:	
	– predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare	
	annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;	
	– predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della	
	Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per	
	l'approvazione;	
	– delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,	
	donazioni e contributi;	
	– predispone il bilancio di esercizio;	
	– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione;	
	– costituisce o partecipa a società di capitali, spin-off e	
	startup per lo sviluppo di attività strumentali ai fini	
	della Fondazione;	
	– promuove ed esegue le attività per il trasferimento	

	tecnologico e la valorizzazione commerciale dei risultati	
	della ricerca e della proprietà intellettuale della	
	Fondazione;	
	- stipula contratti, intese e convenzioni con istituti,	
	enti, associazioni, organismi e società commerciali,	
	nazionali e internazionali;	
	- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la	
	Segreteria Amministrativa determinandone compensi,	
	qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.	
	16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei	
	membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o	
	con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i	
	membri.	
	16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei membri in	
	carica e delibera a maggioranza dei presenti.	
	16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è	
	redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il	
	Consiglio medesimo e dal segretario.	
	16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta	
	anche il rimborso delle spese sostenute in ragione	
	dell'ufficio e dimostrate.	

	ART. 17	
	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	VICE PRESIDENTE VICARIO	
	17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è	
	nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e	
	resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o	
	giurisdizionale, nominando avvocati.	
	17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese	
	pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di	
	instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle	
	singole iniziative della Fondazione.	
	17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi	
	componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione	
	vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua	
	assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun	
	compenso aggiuntivo.	
	ART. 18	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO	
	18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato	
	dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte	
	nel registro dei Revisori Legali.	

18.2	Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.	
18.3	Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 19	
	COMITATO SCIENTIFICO	
19.1	Il Comitato Scientifico, organo consultivo dell'Associazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La sua composizione ed il suo funzionamento saranno stabiliti in apposito regolamento definito dal Consiglio di amministrazione	
	ART. 20	
	ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	
20.1	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 21	
	CLAUSOLA DI RINVIO	
21.1	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del	

Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmati: Guido Putignano, Domenica Leone, Domenico

Putignano, Mario Tagarelli, Emilia Mobilio Notaio. Vi è il

sigillo.
